



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Posso recuperare i soldi dalla previdenza complementare?

Autore: Noemi Secci | 21/09/2019



Destinazione del Tfr e versamento dei contributi a un fondo pensione integrativo: è possibile ottenere la restituzione degli importi pagati?

Nella vecchiaia, una volta che avrai terminato di lavorare, vorresti mantenere un tenore di vita simile a quello attuale: per questo motivo, hai deciso di aderire a un

fondo di previdenza complementare. Potrai così ottenere, assieme alla pensione principale, una rendita integrativa.

Attualmente, però, stai attraversando un momento difficile, ed i soldi che hai versato alla previdenza complementare ti sarebbero molto utili: esiste un modo per averli indietro?

In altre parole, **posso recuperare i soldi dalla previdenza complementare?**

La risposta è positiva: oltre alle prestazioni al momento del pensionamento, che possono consistere in una rendita vitalizia o in una somma riconosciuta in un'unica soluzione (prestazione informata di capitale), chi aderisce alla previdenza complementare può anche ottenere l'anticipazione di parte delle somme versate, il riscatto o il trasferimento o, ancora, una pensione integrativa anticipata, la cosiddetta Rita.

Ricordiamo che il lavoratore che aderisce alla previdenza complementare è obbligato a versare, in base alla categoria di appartenenza, tutto il Tfr o una sua parte al fondo prescelto. Può versare anche della contribuzione integrativa; anche il datore di lavoro può essere tenuto al versamento di contribuzione alla previdenza complementare, volontariamente o in base alle previsioni dei contratti collettivi applicati.

Anticipazioni per chi aderisce alla previdenza complementare

Chi aderisce alla **previdenza complementare** e, dunque, destina al fondo integrativo prescelto il **Tfr** (in tutto o in parte), può richiedere un'anticipazione delle somme accantonate, come i lavoratori che lasciano il Tfr in azienda.

Per gli iscritti ad un fondo di previdenza complementare, le possibilità di ottenere anticipazioni sono addirittura più ampie.

In particolare, è possibile richiedere un'**anticipazione**:

- sempre, se si ha necessità della somma per **esigenze sanitarie**; può essere richiesto, in questo caso, sino al 75% di quanto accumulato, e si beneficia della tassazione agevolata dal 15% sino a un minimo del 9%,

- secondo l'anzianità d'iscrizione;
- dopo 8 anni, se la somma è finalizzata all'acquisto o ad interventi di ristrutturazione della **prima casa** di abitazione, per sé o per i figli; anche in questo caso, può essere richiesto sino al 75% di quanto accumulato, e si beneficia della tassazione agevolata del 23%;
- dopo 8 anni, per **ulteriori esigenze** dell'iscritto; in questo caso, può essere richiesto sino al 30% di quanto accumulato, e si beneficia della tassazione agevolata del 23%.

In ogni caso, considerando anche le anticipazioni già fruite, deve restare almeno il 25% di quanto accumulato.

Riscatto delle somme versate alla previdenza complementare

Le somme versate alla previdenza complementare si possono riscattare, in presenza di determinate situazioni.

In particolare, il **riscatto totale** è consentito:

- per lo stato di **invalidità permanente** del lavoratore iscritto, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; in questo caso, si beneficia della tassazione agevolata dal 15% sino a un minimo del 9%, secondo l'anzianità d'iscrizione;
- per la cessazione dell'attività lavorativa, con conseguente inoccupazione per un periodo maggiore di 48 mesi; in quest'ipotesi si beneficia della tassazione agevolata dal 15% sino a un minimo del 9%, secondo l'anzianità d'iscrizione;
- per la morte dell'iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica; anche in questo caso si beneficia della **tassazione agevolata** dal 15% sino a un minimo del 9%, secondo l'anzianità d'iscrizione;
- per la perdita dei **requisiti di partecipazione**: in quest'ipotesi, la tassazione agevolata è del 23%.

È invece consentito il **riscatto parziale**:

- per la **cessazione dell'attività** di lavoro con conseguente inoccupazione

tra i 12 e i 48 mesi; in questo caso, si beneficia della tassazione agevolata dal 15% sino a un minimo del 9%, secondo l'anzianità d'iscrizione;

- in presenza di procedure di **mobilità**, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; anche in quest'ipotesi, si beneficia della tassazione agevolata dal 15% sino a un minimo del 9%, secondo l'anzianità d'iscrizione.

Rendita integrativa anticipata

Chi è vicino alla pensione può percepire la **Rita**, cioè la **rendita integrativa anticipata**: è necessaria una partecipazione alla previdenza complementare minima di 5 anni per ottenerla.

È consentito un **anticipo massimo di 5 anni** (pensione integrativa a 62 anni), rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, previa cessazione dell'attività lavorativa, con un requisito contributivo minimo di 20 anni.

L'anticipo massimo può arrivare, addirittura, a **10 anni** (pensione integrativa a 62 anni), rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, previa cessazione dell'attività lavorativa, e inoccupazione superiore a 24 mesi.

La Rita spetta, sotto forma di erogazione del capitale accumulato in forma frazionata, dal momento della sua richiesta sino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Trasferimento delle somme versate alla previdenza complementare

Il capitale accumulato presso un fondo di previdenza complementare può essere, infine, trasferito.

In particolare, il **trasferimento** può avvenire per perdita dei requisiti di partecipazione, o può essere volontario.

Il trasferimento è un'operazione fiscalmente neutrale, cioè non viene tassato; inoltre, col trasferimento si garantisce la continuità nel rapporto di previdenza complementare e, dunque, nella costruzione della prestazione pensionistica.